

www.expartecreditoris.it

COLLEGIO DI ROMA

Composto dai signori:

DE CAROLIS Presidente

CARATELLI MASSIMO Relatore

Seduta del 20/07/2015

Esame del ricorso n. 0663990 /2014 pervenuto il 30/06/2014 proposto da **CLIENTE** nei confronti di **BANCA**

COLLEGIO DI ROMA

Composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS Presidente

(
CARATELLI MASSIMO Relatore

Nella seduta del 20/07/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio sottoscritto a ottobre 2009, nel 2014 sporge prima reclamo all'intermediario e poi ricorso all'Arbitro chiedendo che condanni la resistente alla restituzione delle somme finora percepite a titolo di interesse, per complessivi euro 4.104,18.

A fondamento della pretesa parte attrice oppone l'usura genetica del contratto ammettendo che vada computato anche l'importo dell'assicurazione obbligatoria nel calcolo teso ad accertare il superamento del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

A sostegno della propria tesi il cliente richiama la sentenza della Corte di Appello di Torino del 27 gennaio 2014.

Alle contestazioni replica l'istituto di credito.

L'intermediario precisa innanzitutto che il contratto da cui scaturisce l'odierna controversia è stato stipulato con un terzo istituto, che ha poi ceduto a giugno 2012 il credito alla resistente.

Per quanto attiene alla presunta usurarietà delle condizioni applicate al prestito, la convenuta osserva che la verifica del superamento del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari deve essere effettuata confrontando il tasso pattuito contrattualmente con il tasso soglia riportato nel decreto ministeriale relativo al trimestre in cui è stato stipulato il finanziamento.

Atteso quanto esposto, nello specifico, **la resistente rileva che i costi di assicurazione non sono stati inclusi nel calcolo del tasso effettivo globale (TEG), in conformità con i criteri di determinazione di tale tasso sanciti nelle Istruzioni della Banca d'Italia, alle quali gli intermediari sono tenuti a uniformarsi.**

Precisa, altresì, l'istituto di credito che il TEG del prestito all'esame risulta assolutamente inferiore al tasso soglia previsto per il trimestre di stipula.

In ragione delle considerazioni sopra esposte, l'intermediario confida che l'Arbitro voglia respingere ogni pretesa prospettata dalla controparte.

DIRITTO

Le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura (n. 108/1996) emanate dalla Banca d'Italia prevedono che, *“fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”*, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006.

Nel caso di specie restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per **la verifica del limite di cui al punto precedente gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente** (v. Sez. I, Par. C4).

Ciò posto, in base alla documentazione in atti, il TEG del finanziamento oggetto di disputa, calcolato in conformità con i criteri di determinazione sanciti nelle Istruzioni della Banca d'Italia, risultava, al momento di stipula, pari a 13,42 per cento, laddove il tasso soglia dell'usura relativo al trimestre in cui è stato stipulato il prestito (4° trimestre 2009) era del 13,77 per cento.

Ne consegue che non è stato superato il limite imperativamente posto dall'art. 644, 3° comma, del codice penale e dall'art. 2, 4° comma, della legge n. 108 del 1996, restando così inapplicabile l'art. 1815, 2° comma, del codice civile che è stato invocato dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE
Bruno De Carolis

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*